

# Ministero della Giustizia

## ISPETTORATO GENERALE DEI CAPPELLANI

**Roma 6 novembre 2003, ore 9.45**

*Centro "G. Altavista" – Via del Gonfalone, 29*

### **Lezione di Mons. Giorgio Caniato al Corso di Formazione**

*per i nuovi Cappellani degli Istituti per Minori*

#### **COMPITI DEL CAPPELLANO SECONDO LA LEGGE**

- 1) Le leggi che riguardano l'attività dei Cappellani in carcere sono:
  - a. la 374/75, Ordinamento Penitenziario;
  - b. il Regolamento d'Esecuzione del 2000;
  - c. Circolari, soprattutto quella del maggio 2001;
  - d. Legge dei Cappellani n°68/82;
  - e. Il Concordato.
- 2) La vita e le attività dei cittadini di uno Stato sono e devono essere regolate da Leggi: sia per un ordinato vivere; sia per permettere che ciascuno realizzi se stesso e possa soddisfare i bisogni essenziali per vivere, che vengono riconosciuti come diritti inalienabili; sia per il bene comune.
- 3) La struttura particolare e dura del Carcere è e deve essere regolata da norme precise di legge, che indicano come deve essere gestito nel rispetto della dignità delle persone e dei suoi diritti fondamentali.
- 4) Tra i diritti inalienabili riconosciuti dalla nostra legge vi è anche quello di poter professare la propria fede religiosa.
- 5) Questo diritto riconosciuto inalienabile da noi uomini dell'Occidente, soprattutto cristiani, fa parte di quel bagaglio di convinzioni fondamentali che riguardano l'uomo, la sua libertà, la libertà di pensiero, quindi di religione, frutto di antico pensiero filosofico e religioso. Queste convinzioni – e quindi il diritto inalienabile dell'uomo di professare la propria religione – sono state codificate a livello internazionale da Organismi laici. Ecco:
  - La Carta dei Diritti dell'Uomo - ONU 1948: "L'uomo è persona con tutti i diritti inalienabili...";
  - Le regole minime dell'ONU e quelle di Europa che in modo specifico trattano dell'uomo detenuto, e in modo specifico del diritto alla pratica religiosa. Ecco il testo:

#### *Assistenza religiosa e morale*

46. Ad ogni detenuto deve essere consentito, entro i limiti del possibile, di soddisfare le esigenze della propria vita religiosa, spirituale e morale, partecipando a funzioni e riunioni organizzate nello stabilimento ed avendo in proprio possesso i libri e le pubblicazioni necessarie.

47. 1. Se nello stabilimento vi è un numero sufficiente di detenuti appartenenti alla medesima religione, deve essere nominato o autorizzato un rappresentante qualificato di tale confessione. Se il numero dei detenuti lo giustifica e le circostanze lo consentono, la sua presenza dovrebbe essere prevista a tempo pieno.

2. Al rappresentante qualificato, nominato o autorizzato a norma del paragrafo 1, deve essere consentito di organizzare periodicamente le funzioni e attività religiose e di fare, ogniqualvolta risulti opportuno, visite pastorali in particolare ai detenuti appartenenti alla sua confessione religiosa.

3. A nessun detenuto deve essere mai rifiutato il diritto di entrare in contatto con un rappresentante qualificato di una religione. Se il detenuto si oppone alla visita del rappresentante di una religione, la sua volontà deve essere rispettata.

- La Costituzione Italiana;
- L'Ordinamento Penitenziario Italiano: la legge 354/75 e il nuovo Regolamento d'Attuazione del 2000.

Notiamo: il vero Stato democratico e laico, non confessionale o ideologico, non impone nessuna religione, ma riconosce il diritto di ogni cittadino di praticare la propria religione. Questo diritto non è riconosciuto come qualcosa di privato, che non tocca lo Stato ... no, ma un diritto riconosciuto come facente parte della vita ed esigenza dei cittadini. Lo Stato non impone né sceglie una data religione ... ma "aiuta" perché possa essere praticata.

Così applicando questi principi nella Costituzione e nell'Ordinamento Penitenziario del '75 riconosce che anche l'uomo detenuto è persona soggetto di diritti e di doveri (non era così nell'Ordinamento Penitenziario precedente positivista) con diritti inalienabili: rispetto della sua dignità, diritto alla vita, alla salute, alla cultura, alla religione: quindi dà delle indicazioni con leggi perché questo diritto sia praticamente esercitabile.

Vedi artt. 1, 4, 15, 26 Ordinamento Penitenziario e artt. 58, 106 Regolamento Penitenziario.

In base anche alle Regole minime ONU e d'Europa, dato che per certe religioni è essenziale la presenza del Ministro di Culto, anche la legge italiana lo esige.

Quindi la presenza del Sacerdote non parte da un diritto della Chiesa né da un favore dello Stato, ma dal diritto del detenuto alla pratica religiosa, diritto riconosciuto dallo Stato, che coinvolge quindi tutti gli operatori del penale. Per i Cappellani quindi è un dovere grave soddisfare questo diritto del detenuto. Il Cappellano è operatore a tutti gli effetti, anche se non di ruolo.

Cosa pensa lo Stato italiano, riguardo la pratica religiosa: vedi introduzione al Nuovo Regolamento:

Le manifestazioni di professione religiosa, all'art.58, rappresentano un tema di particolare rilievo in questo periodo, nel quale in carcere sono presenti moltissime persone appartenenti ad altre culture e, quindi, anche ad altre religioni. C'è un problema di rispetto del diritto a professare la propria fede religiosa e c'è anche un aspetto diverso, che è quello del valore costruttivo che il credo, le pratiche e i legami religiosi possono avere per i percorsi riabilitativi delle persone. Siamo quindi dinanzi a un elemento del trattamento da non trascurare sotto tale profilo.

6) Viene specificato nella legge (art.26 e art. 67 della 354/75 e art.58 del nuovo Regolamento) come si attua questo diritto:

- culto
- insegnamento religioso
- assistenza religiosa
- pratiche di preghiera e di culto
- immagini religiose
- Cappella
- incontro con altri Sacerdoti che non siano Cappellani.

Ogni operatore, il D.A.P. ed il Cappellano le devono osservare:

- il diritto alla Messa domenicale e festiva
- ai Sacramenti
- all'insegnamento
- ai colloqui col Cappellano

anche per i 41bis e gli isolati. Ad una richiesta dell'Ispettore, l'Ufficio V del D.A.P. ha risposto che la Messa non può essere considerata una "Attività" del Carcere, essa *"rientra, infatti, nell'esercizio del diritto, sancito dalla Costituzione, di professare la propria fede e di praticarne il culto, diritto dal quale i detenuti sottoposti al 41 bis – nonostante le limitazioni imposte dalle esigenze di sicurezza – non sono certamente esclusi"*.

Il Concordato esige che negli Istituti chiusi vi sia il Cappellano e si concordino le norme.

Questo è quanto esige l'Ordinamento Penitenziario.

- 7) Vediamo cosa dice la legge n°68/82, la "legge dei Cappellani": all'art.1 dice *"Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o più cappellani. Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico all'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n°323"*. Il Cappellano quindi è il Sacerdote di tutti quindi anche degli operatori del carcere e suo compito sono: culto, catechesi, assistenza spirituale.

Compito di vigilanza e di coordinamento tocca all'Ispettore. Leggete, vi prego, tutta la legge e bene, in particolare gli articoli n°13 e n°14.

- 8) La Circolare 25 maggio 2001. Questa circolare è nata da un documento dell'Ispettore redatto nel 1998 e perfezionato nel 2000. Documento che è stato presentato al Ministro Fassino nell'incontro avuto con tutti i Cappellani il 5 ottobre 2000 il quale ha incaricato il D.A.P. di stendere una circolare sulla base delle indicazioni del documento.

Questa Circolare è per i Cappellani degli Adulti, infatti con il Pres. Magno (Allora Direttore Generale del Dipartimento per la Giustizia Minorile) siamo rimasti d'accordo di non farlo proprio anche del Dipartimento della Giustizia Minorile per non rendere più difficile la presenza del Cappellano, soprattutto per l'orario, e poi perché negli I.P.M. il Cappellano è molto più libero.

Vi prego di leggere la Circolare attentamente:

- Trattamento: il diritto alla vita religiosa non rientra nel "Trattamento specifico" ma è un "diritto": fa riferimento al Direttore e non all'area Trattamento o all'Educatore. Difatti la Circolare dice:

La legge penitenziaria annovera la religione tra le esperienze rispondenti a uno dei fondamentali bisogni della persona, come risulta dalla circostanza che il trattamento - del quale la religione viene indicata come "elemento" (art. 15 O.P.) - è finalizzato a rispondere a tali bisogni (art. 13).

La professione della fede religiosa, d'altra parte, fa parte delle libertà fondamentali, come proclamato dalla Carta costituzionale (art. 19) e dagli atti internazionali di riconoscimento dei diritti dell'uomo recepiti dal nostro Paese. Tale libertà va pienamente riconosciuta al detenuto.

La presente circolare, elaborata d'intesa con l'Ispettorato Generale dei Cappellani a seguito dell'incontro del Ministro della Giustizia con i cappellani degli istituti penitenziari italiani svolto il 5 ottobre scorso, si propone di stabilire una più adeguata disciplina in un campo nel quale i due principi orientatori sono - dunque -, da un lato, la considerazione della religione quale positivo fattore di relazione interpersonale, dall'altro, la libertà di adesione alla pratica religiosa: principi indissolubili l'uno dall'altro, posto che la stessa positività della valutazione verrebbe meno ove mancasse la libertà nella scelta religiosa.

La prima conseguenza ricavabile da tale inquadramento consiste nel fatto che l'adesione o non adesione del detenuto alle pratiche religiose, così come i comportamenti del medesimo aventi riferimento alla dimensione religiosa e all'esperienza del sacro, non possono, in quanto tali, essere

oggetto di valutazione favorevole o negativa. In secondo luogo, fermo quanto previsto dal citato art. 15 O.P., appare improprio l'inserimento dell'attività religiosa all'interno dell'area specificamente definita "trattamentale" a fini amministrativi, non potendo l'esperienza religiosa essere assimilata a uno dei "trattamenti" offerti al detenuto dall'Amministrazione penitenziaria. La terza conseguenza consiste nel fatto che i cappellani (come, del resto, i ministri degli altri culti eventualmente operanti all'interno degli istituti) non debbono essere chiamati, in nessuna sede e a nessun fine, ad esprimere valutazioni desunte dall'eventuale adesione dei detenuti alle pratiche religiose.

- Presenza nell'Equipe: non è permessa assolutamente per i Cappellani degli Istituti per Adulti; per i Minorenni la loro presenza è diversa, forse non si correrebbe il rischio di strumentalizzazione, né di valutazione religiosa, né di Segreto Sacramentale o d'Ufficio.
- Orario: 18 ore settimanali ... Lo Stato lo esige; ti paga se sei presente. Il Direttore, anche se non è credente, deve esigere la tua presenza, come deve fare sì che tu possa lavorare e deve controllare se lavori. Come per tutti gli altri operatori. Non abbiamo il vantaggio che il tempo impegnato fuori dell'Istituto per i minorenni viene considerato come orario di lavoro.

9) Da quanto detto in questi giorni si deduce:

- 1) l'importanza e l'essenzialità del Cappellano;
- 2) deve essere presente, sempre, perché è il Cappellano di tutti, anche se i detenuti sono pochi;
- 3) il Sacerdote deve essere dentro come "Cappellano" nominato e non come Volontario: come Operatore con gli altri Operatori e non come figura che può essere esclusa e limitata;
- 4) il Sacerdote è presente per portare Gesù Salvatore (come ha detto Padre Greco) e non essere educatore o assistente sociale: è prete;
- 5) anche il dover lavorare assieme agli altri operatori è un aspetto della nostra Evangelizzazione: si testimonia, si insegna, si dona. Si ama Cristo e gli uomini e il prossimo.

10) La figura dell'Ispettore: vigila e coordina, per lo Stato; responsabile Pastorale del Penale a livello nazionale, per la C.E.I.

È un dovere ma anche un diritto: vigilare e coordinare l'attività dei Cappellani per la legge.

È anche dovere per la Pastorale: i Cappellani non possono, in coscienza, fare come loro pare e piace. Siamo Chiesa.

11) I Centri Prima Accoglienza – Comunità di Recupero: dovete seguirle se sono nello stesso Istituto: chiedete se le hanno. Vedete negli Atti l'elenco.

12) Bollettino. Il nostro Bollettino è "La Pastorale del Penitenziario" e serve per:

*Comunicare*: Pensieri e idee sulla Pastorale, Iniziative, Attività,

*Formare*: la Pastorale specifica del Cappellano.

13) Chi non osserva le leggi commette un reato.

Se un cristiano non osserva le leggi, fa anche peccato. E il Sacerdote?

Certo noi partiamo da un altro punto di partenza: il nostro essere sacerdoti.

Le leggi tutelano e aiutano a far sì che possiamo esercitare il nostro ministero anche in carcere.

Ecco la necessità di conoscerle e di osservarle e di esigere che siano osservate.

Spero di essere stato esauriente e sono sempre a vostra disposizione.